



COMUNE DI ANDEZENO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

(C.F. 90003860013 - P.I. 01950080018)

RICEVUTO IL 5/9/2016

N. REGISTRAZIONE 278

DATA INIZIO PUBBLICAZIONE 5/9/16

DATA TERMINE PUBBLICAZIONE 20/9/16

ORDINANZA SINDACALE N° 11 DEL 02/9/2016

OGGETTO: chiusura spogliatoi campo sportivo di Strada Faiteria.

IL SINDACO

Premesso che si richiamano integralmente i contenuti dell'Ordinanza n°4 del 04.05.2016 ed in particolare:

- Che si è manifestato lo sfondellamento di una porzione di circa 1,5 mq. della soletta di soffitto di uno dei due locali spogliatoio al servizio del campo sportivo di Strada Faiteria;
- Che a seguito di un primo esame di natura qualitativa si era rilevato come tale fenomeno non sia stato da imputarsi ad un deterioramento della struttura conseguente infiltrazioni meteoriche ma - più verosimilmente - da legarsi al trascorrere degli anni ed agli effetti negativi e danneggiamenti dei blocchi in laterizio che denunciano eccessive dilatazioni termiche, condizioni igrometriche impreviste ecc...
- che necessitava individuare le cause dei distacchi e l'effettiva ampiezza del fenomeno che avrebbe potuto interessare un'area più estesa di quella oggetto del sinistro;
- l'immediata chiusura ed inagibilità temporanea degli spogliatoi e dei relativi locali accessori al servizio del campo sportivo di Strada Faiteria

Tutto ciò premesso:

Eseguiti i rilievi sul posto, gli accertamenti e le verifiche del caso sulla scorta della documentazione depositata agli atti ed in capo alla costruzione e collaudo del fabbricato;

Preso atto del fatto che quanto accaduto è da considerarsi circoscritto laddove palesatosi e da non ascrivere a problematiche strutturali o altrimenti riconducibili a infiltrazioni dalla sovrastante copertura;

Dato atto all'avvenuto ripristino della zona sfondellata e del venir meno delle condizioni che hanno determinato l'inibizione all'accesso dei locali.

Richiamato l'art. 50 comma 5 del Testo Unico degli Enti Locali D.lgs n° 267/00 e s.m.i.;

REVOCA

L'Ordinanza n°4 del 04.05.2016 autorizzando l'accesso e l'utilizzo dei locali altrimenti inibiti dal provvedimento

DISPONE

Che l'ordinanza stessa:

1. sia pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi;

Ai sensi dell'art. 3 punto 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato entro 60 gg dalla data di notifica, innanzi al tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ed entro 120 gg dalla data di notifica, innanzi al Capo dello Stato, come previsto dalla legge 06.12.1971 n° 1034.

Andezeno, 02/9/2016



IL SINDACO
Sig. Franco Gal

Franco Gal